

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
Pierluigi MARQUIS

IL DIRIGENTE ROGANTE
Livio SALVEMINI

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che copia della presente deliberazione è in pubblicazione all'albo dell'Amministrazione regionale dal _____ per quindici giorni consecutivi.

Aosta, li _____

IL DIRIGENTE
Massimo BALESTRA

Verbale di deliberazione adottata nell'adunanza in data 17 luglio 2017

In Aosta, il giorno diciassette (17) del mese di luglio dell'anno duemiladiciassette con inizio alle ore otto e sei minuti, si è riunita, nella consueta sala delle adunanze sita al secondo piano del palazzo della Regione - Piazza Deffeyes n. 1,

LA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA

Partecipano alla trattazione della presente deliberazione :

Il Presidente della Regione Pierluigi MARQUIS

e gli Assessori

Laurent VIERIN - Vice-Presidente

Luigi BERTSCHY

Stefano BORRELLO

Chantal CERTAN

Albert CHATRIAN

Claudio RESTANO

Fabrizio ROSCIO

Svolge le funzioni rogatorie il Dirigente della Segreteria della Giunta regionale, Sig. Livio SALVEMINI _____

E' adottata la seguente deliberazione:

N° **960** OGGETTO :

APPROVAZIONE DI DISPOSIZIONI SUL SOSTEGNO PER GLI INVESTIMENTI RELATIVI ALLA MANUTENZIONE, AL RESTAURO E ALLA QUALIFICAZIONE DEGLI ALPEGGI PREVISTO DALLA SOTTOMISURA 7.6 DEL PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-2020 DELLA REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

LA GIUNTA REGIONALE

Visti:

- il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea n. C 326 del 26 ottobre 2012;
- il regolamento (UE) n. 733/2013 del Consiglio del 22 luglio 2013 che modifica il regolamento (CE) n. 994/98 sull'applicazione degli articoli 92 e 93 del trattato che istituisce la Comunità europea a determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali e che prevede, sotto determinate condizioni, l'esenzione dall'obbligo di notifica degli aiuti al settore forestale;
- il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del consiglio, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea n. L 347 del 20 dicembre 2013, e, in particolare, gli articoli 20 (Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali) e 81 (Aiuti di Stato);
- il regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014, che integra talune disposizioni del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che introduce disposizioni transitorie;
- il regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione, del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
- il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
- il regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nel settore agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione, (CE) n. 1857/2006, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea n. L 193 del 1° luglio 2014;

richiamate:

- la decisione di esecuzione della Commissione C(2015) 7885 final dell'11 novembre 2015 che approva il programma di sviluppo rurale della Regione autonoma Valle d'Aosta ai fini della concessione di un sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale;

- la deliberazione del Consiglio regionale n. 1849/XIV in data 25 febbraio 2016 recante approvazione del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione autonoma Valle d'Aosta (di seguito, PSR 14-20), cofinanziato dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e dal Fondo di rotazione statale;

considerato che:

- l'articolo 42 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea dispone che, per quanto riguarda il settore agricolo, le regole sulla concorrenza sono applicabili soltanto nella misura determinata dal Parlamento europeo e dal Consiglio;
- in esito alla disposizione sopra citata il regolamento (UE) n. 1305/2013 all'art. 81 (Aiuti di Stato) dispone che tutte le misure del programma di sviluppo rurale che esulano dal settore agricolo, incorrano nelle disposizioni sugli aiuti di stato e debbano pertanto, dopo l'approvazione del programma, essere notificate alla Commissione europea;
- ai sensi dei regolamenti (UE) n. 733/2013 e n. 702/2014 della Commissione gli aiuti per gli investimenti relativi alla manutenzione, al restauro e alla riqualificazione degli alpeggi possono, altresì, essere esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, ed essere comunicati alla Commissione secondo la procedura specificata all'articolo 9 del regolamento (UE) n. 702/2014 purché la base giuridica del regime ne rispetti in toto le condizioni;
- al fine di ottenere la registrazione presso la Commissione europea delle misure ai sensi della normativa sugli aiuti di stato e poter così procedere con l'emanazione dei bandi per l'erogazione dei contributi, è necessario che la base giuridica del regime contenga:
 1. il testo della scheda della sottomisura 7.6 (Investimenti relativi alla manutenzione, al restauro e alla riqualificazione degli alpeggi), esentabile ai sensi dell'articolo 29 (Aiuti agli investimenti destinati a preservare il patrimonio culturale e naturale delle aziende agricole) del regolamento (UE) 702/2014;
 2. le ulteriori condizioni relative alla concessione degli aiuti, richiamando le pertinenti disposizioni del regolamento (UE) n. 702/2014;

richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1815 in data 30 dicembre 2016 concernente l'approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio e del bilancio finanziario gestionale per il triennio 2017/2019 e delle connesse disposizioni applicative come adeguato con DGR n. 534 in data 28.4.2017;

dato atto che il PSR 2014/2020 è cofinanziato dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale, dal Ministero per l'economia e le finanze e dalla Regione autonoma Valle d'Aosta, e che la quota regionale di cofinanziamento degli oneri derivanti dai bandi che verranno successivamente approvati è finanziata, ai sensi delle deliberazioni della Giunta regionale n. 490 dell'11 aprile 2014 e n. 442 del 27 marzo 2015, tramite il fondo di gestione speciale di Finaosta S.p.A;

dato atto che gli aiuti conseguenti ai bandi in questione saranno erogati nel limite delle risorse allocate a ciascun bando;

visto il parere favorevole di legittimità sulla proposta della presente deliberazione rilasciato dal dirigente della Struttura politiche regionali di sviluppo rurale, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22;

su proposta dell'Assessore all'Agricoltura e risorse naturali, Laurent Viérin;

ad unanimità di voti favorevoli

DELIBERA

- 1) di approvare, quali disposizioni sul sostegno per gli investimenti relativi alla manutenzione, al restauro e alla qualificazione degli alpeggi previsto dalla sottomisura 7.6 del Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione autonoma Valle d'Aosta, l'allegato A recante "Estratto della sottomisura 7.6 del Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione autonoma Valle d'Aosta" e l'allegato B recante "Ulteriori condizioni relative alla concessione degli aiuti di cui alla sottomisura 7.6 (Investimenti relativi alla manutenzione, al restauro e alla riqualificazione degli alpeggi) cofinanziata nell'ambito del Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione autonoma Valle d'Aosta e oggetto di comunicazione in esenzione ai sensi del Regolamento UE n. 702/2014";
- 2) di dare atto che la quota regionale di cofinanziamento degli oneri derivanti dai bandi in applicazione delle presenti disposizioni, ammontante ad euro 309.822,97, è finanziata ai sensi delle deliberazioni della Giunta regionale n. 490 dell'11 aprile 2014 e n. 442 del 27 marzo 2015, tramite il fondo di gestione speciale di Finaosta S.p.A;
- 3) di disporre la pubblicazione della presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione, così come stabilito dall'art. 11, comma 1 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 concernente "Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi".

Estratto della sottomisura 7.6 (Investimenti relativi alla manutenzione, al restauro e alla riqualificazione degli alpeggi) del Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione

Sottomisura: 7.6 - sostegno per studi/investimenti relativi alla manutenzione, al restauro e alla riqualificazione del patrimonio culturale e naturale dei villaggi, del paesaggio rurale e dei siti ad alto valore naturalistico, compresi gli aspetti socioeconomici di tali attività, nonché azioni di sensibilizzazione in materia di ambiente

Descrizione del tipo di intervento

Gli alpeggi, in coerenza con le disposizioni del Codice dei beni culturali e del paesaggio (Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42), possono rientrare nei beni culturali in quanto “architetture rurali aventi interesse storico od etnoantropologico quali testimonianze dell’economia rurale tradizionale”. A norma dello stesso codice, anche il paesaggio, inteso come espressione di identità, il cui carattere deriva dall’azione di fattori naturali, umani e dalle loro interrelazioni, è tutelato relativamente a quegli aspetti e caratteri che costituiscono rappresentazione materiale e visibile dell’identità e dei valori culturali locali.

In questa logica, la legge regionale n. 13 del 1998, che approva il piano territoriale paesistico della Valle d’Aosta (PTP) si occupa in maniera specifica dei pascoli con l’obiettivo di garantire il perdurare della risorsa, individuando gli interventi ammessi sul territorio e sui fabbricati. Gli interventi previsti dalla presente tipologia di intervento sono, quindi, realizzati secondo quanto normato dai piani regolatori generali comunali (PRGC) in ottemperanza degli articoli 12 (Sistema dei pascoli) e 31 (Pascoli) del PTP della Valle d’Aosta e devono riguardare il mantenimento, il restauro e la riqualificazione degli alpeggi tenendo conto della loro funzione economico-sociale e paesistico-ambientale.

Il sistema dell’alpeggio è, per eccellenza, l’espressione dell’armonia tra gli elementi naturali e antropici, derivanti dalla plurimillennaria attività collettiva: il sigillo visibile del patto che l’uomo stabilisce per la propria sopravvivenza con le forze della natura. Questo paesaggio riveste una valenza storica e culturale connessa alle lavorazioni e, più in generale, al patrimonio di conoscenze tradizionali che contraddistinguono da secoli l’agricoltura alpina. La conservazione di questo importante patrimonio, particolarmente fragile in ragione delle condizioni morfologiche e climatiche che contraddistinguono le alte quote, necessita interventi mirati. Come evidenziato dall’analisi SWOT, la progressiva diminuzione dei capi monticati e, più in generale, l’andamento sociale ed economico nel corso degli ultimi decenni ha portato un progressivo abbandono degli alpeggi.

La presente tipologia di intervento prevede quindi un sostegno al recupero, riqualificazione e valorizzazione di fabbricati e manufatti d’alpe, che rappresentano una testimonianza significativa dell’economia rurale tradizionale. Il sostegno al recupero e alla valorizzazione del patrimonio storico e culturale locale contribuirà allo sviluppo integrato del territorio e alla crescita dell’occupazione e alla conservazione dell’identità rurale dei territori e delle popolazioni.

L’intervento si inquadra nella Priorità 6 “adoperarsi per l’inclusione sociale, la riduzione della povertà e lo sviluppo economico nelle zone rurali” ed in particolare nella Focus Area 6A “Favorire la diversificazione, la creazione e lo sviluppo di piccole imprese nonché dell’occupazione”, contribuendo al soddisfacimento dei seguenti fabbisogni:

- 26. Sviluppo di nuove occupazioni/imprenditorialità nei territori particolarmente marginali
- 30. Tutela del patrimonio storico culturali delle aree rurali

In via secondaria la sottomisura contribuisce anche alla Priorità 6B “Stimolare lo sviluppo locale nelle zone rurali”.

Tipo di sostegno

Il sostegno è concesso nella forma di contributo in conto capitale.

Beneficiari

Il sostegno è concesso ai proprietari (pubblici e privati) e agli agricoltori conduttori di alpeggi.

Costi ammissibili

E' ammissibile a beneficiare del sostegno esclusivamente la seguente voce di spesa afferente ad interventi su fabbricati d'alpeggio:

- a) restauro, ristrutturazione e nuova costruzione limitata ad ampliamenti funzionali allo svolgimento di attività economiche agricole nei fabbricati rurali costituenti il tramuto di un alpeggio.

Sono, inoltre, ritenute ammissibili l'imposta sul valore aggiunto (IVA) non recuperabile e le spese generali collegate alla voce di spesa come onorari professionali, compensi per consulenze in materia di sostenibilità ambientale ed economica, ecc..

Ad eccezione delle spese propedeutiche alla presentazione della domanda di aiuto, si considerano ammissibili soltanto le spese sostenute successivamente all'inoltro della stessa.

Le spese per essere ritenute ammissibili devono, inoltre, essere imputabili agli interventi ammessi, pertinenti, congrue, ragionevoli in termini di economicità e di efficienza, effettivamente sostenute dal beneficiario finale e corrispondere a pagamenti effettuati, comprovati da fatture o da documenti probatori. Ove ciò non sia possibile, i pagamenti sono giustificati da documenti aventi forza probatoria equivalente.

La congruità delle singole voci di spesa deve essere valutata sulla base di parametri oggettivi e misurabili, quali ad esempio la superficie minima, destinata a pascolo, asservita all'alpeggio, ecc..

Condizioni di ammissibilità

Il richiedente deve attestare il possesso dei beni oggetto di agevolazione.

L'intervento per il quale è richiesto il sostegno deve:

- a. essere ubicato nelle aree rurali (D) del territorio regionale;
- b. comportare una spesa ritenuta ammissibile superiore a 50.000 euro;
- c. riguardare un tramuto facente parte di una linea di monticazione che garantisca il mantenimento del bestiame per un periodo medio di 100 giorni;
- d. rientrare nell'elenco degli alpeggi individuati dal Piano regolatore generale comunale conformemente alla concertazione fra l'amministrazione comunale e l'amministrazione regionale;
- e. aver acquisito il parere positivo della Soprintendenza per i beni e le attività culturali.

Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

I criteri di selezione sono definiti in modo tale da poter essere valutati oggettivamente e da consentire la selezione dei progetti che maggiormente possono contribuire alla realizzazione della logica dell'intervento della misura e al raggiungimento dei target degli indicatori.

I criteri di selezione prenderanno in considerazione i seguenti aspetti:

- beneficiario (sarà data priorità agli enti pubblici)
- territorio (sono attribuiti punteggi progressivamente decrescenti agli interventi collocati in zone Natura 2000, ARPM e ARM);
- maggiore valenza storica, paesaggistico-culturale;
- inserimento in percorsi/iniziative specifiche di valorizzazione e fruizione aperta al pubblico.

Sulla base dei principi sopra indicati è previsto un sistema di attribuzione di punteggi; l'accesso ai benefici richiede il superamento di un punteggio minimo.

Importi e aliquote di sostegno

L'ammontare percentuale concedibile degli aiuti è pari al 50%.

Il tetto di spesa non può superare l'importo di 400.000 euro.

Nel caso di aiuti integrativi erogati dalla Regione autonoma Valle d'Aosta sotto forma di mutui a tasso agevolato, il beneficio complessivo, calcolato sommando il contributo in conto capitale previsto dalla presente misura e il beneficio attualizzato derivante dall'accesso ad un mutuo a tasso agevolato, non potrà comunque superare in termini percentuali il 70%.

Per la realizzazione degli interventi ammessi a sostegno possono essere concesse anticipazioni ai beneficiari finali a fronte di presentazione di polizza fideiussoria, nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 63 comma 1 del Reg. (UE) 1305/2013.

Ai sensi dell'art. 71 del regolamento (UE) n. 1303/2013, gli aiuti percepiti sono rimborsati qualora, entro 5 anni dal pagamento finale al beneficiario, si verifichi un cambio di proprietà del bene oggetto di agevolazione che procuri un vantaggio indebito a un'impresa o a un ente pubblico.

Ulteriori condizioni relative alla concessione degli aiuti di cui alla sottomisura 7.6 (Investimenti relativi alla manutenzione, al restauro e alla riqualificazione degli alpeggi) cofinanziata nell'ambito del Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione autonoma Valle d'Aosta e oggetto di comunicazione in esenzione ai sensi del Regolamento UE n. 702/2014:

Richiami generali:

Gli aiuti per gli investimenti relativi alla manutenzione, al restauro e alla riqualificazione degli alpeggi di cui alla sottomisura 7.6 sono concessi ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nel settore agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea n. L 193 del 1° luglio 2014.

Nello specifico, gli aiuti sono concessi nel rispetto delle condizioni previste dall'articolo 29 del sopraccitato regolamento, riportate nella scheda di sottomisura del PSR e nel presente allegato e di ogni altra pertinente condizione prevista dal medesimo regolamento.

Segue un elenco delle principali condizioni pertinenti.

Condizioni specifiche:

L'investimento oggetto di agevolazione deve essere conforme alla legislazione dell'Unione e dello Stato italiano.

Gli aiuti sono concessi per il patrimonio culturale e naturale, costituito da paesaggi naturali ed edifici, formalmente riconosciuto come patrimonio culturale o naturale dalle autorità pubbliche competenti.

Gli aiuti finanziano i seguenti costi ammissibili destinati a preservare il patrimonio culturale e naturale:

- a) costi degli investimenti in attivi materiali;
- b) opere in economia.

Gli aiuti per le opere in economia sono limitati a 10.000 euro l'anno.

L'intensità massima dell'aiuto (contributo a fondo perduto) è del 50%.

Non è considerata un costo ammissibile l'imposta sul valore aggiunto (IVA), salvo nel caso in cui non sia recuperabile ai sensi della legislazione nazionale sull'IVA.

Divieti:

Gli aiuti non possono essere erogati a favore di imprese beneficiarie che siano destinatarie di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara gli aiuti ricevuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno.

Gli aiuti non possono essere concessi a favore delle imprese in difficoltà, così come definite all'articolo 2, punto 14 del regolamento (UE) n. 702/2014, fatte salve le pertinenti eccezioni previste dall'articolo 1, paragrafo 6 del medesimo regolamento.

Effetto di incentivazione e contenuto della domanda d'aiuto:

Le iniziative ammesse ad agevolazione possono essere avviate anche prima della data di presentazione della domanda di aiuto.

La domanda di aiuto deve contenere i seguenti elementi:

- a) nome e dimensioni dell'impresa/soggetto richiedente;
- b) descrizione del progetto o dell'attività, comprese le date di inizio e di fine;
- c) ubicazione del progetto o dell'attività;
- d) elenco dei costi;
- e) tipologia degli aiuti e importo del finanziamento pubblico necessario per il progetto.

Trasmissione alla Commissione europea ed entrata in vigore

Una sintesi delle informazioni relative al regime di aiuto è trasmessa alla Commissione europea mediante il sistema di notifica elettronica almeno dieci giorni lavorativi prima dell'entrata in vigore dello stesso, ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 702/2014.

Il regime di aiuto entra in vigore dopo la data di ricezione del numero di identificazione dell'aiuto riportato sulla ricevuta definitiva inviata dalla Commissione europea.

Pubblicazione

La base giuridica e le sopraccitate informazioni sintetiche sono pubblicate sul sito internet della Regione Autonoma Valle d'Aosta www.regione.vda.it, conformemente a quanto disposto dall'articolo 9, paragrafi 2 e 4, del regolamento (UE) n. 702/2014.